VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoja, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Il Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia ed affari Ecclesiastici è incaricato di presentare al Parlamento il qui unito progetto di legge, col quale = Si punisca la cospirazione contro la vita dei Sovrani e Capi dei Governi Stranieri, si stabilisce il minimo della pena e si dà la legale definizione del reato di apologia dell'assassinio politico e si attribuisce al Sindaco ed a due Consiglieri Comunali la formazione della lista semestrale dei Giudici del fatto pei reati di stampa =, di svolgerne i motivi e di sostenerne la discussione.

Dato a Torino addì 16. Febbrajo 1858

Vittorio Emanuele

De Foresta

540

Relazione sul Progetto di Legge col quale si punisce la cospirazione contro la vita dei Sovrani e Capi dei Governi Stranieri, si stabilisce il minimo della pena, e si da la legale definizione del reato di apologia dell'assassinio politico, e si attribuisce al Sindaco ed a due Consiglieri Comunali la formazione della lista semestrale dei Giudici del fatto pei reati di Stampa

Signori

La civiltà dei tempi e la mitezza dei costumi odierni render dovrebbero impossibili quegli attentati che così sovente funestarono le età trascorse; eppure da qualche tempo gli assassinj politici vanno di tratto in tratto rinnovandosi in alcune parti d'Europa con tali mezzi di esecuzione da gittar terrore e muovere a ribrezzo gli uomini onesti di tutti i partiti.

È debito del Legislatore il cercare se non siavi modo di prevenire così gravi misfatti, che tanto ripugnano ai sentimenti di umanità e tanto commuovono la coscienza pubblica.

Già altri Governi stanno rivedendo le loro leggi per introdurvi quelle speciali disposizioni che credono poter rendere più difficili simili attentati e meno possibile l'impunità dei loro autori, e noi non potremmo non seguire il loro esempio senza incorrere nella immeritata taccia che eguale orrore in noi non desti la perversa teoria dell'assassinio politico.

Il nostro Codice Penale non lascia per verità impunito quest'abominevole reato. Esso infligge gravissime pene non pure contro l'assassinio consumato o mancato, ma ben anche contro il semplice tentativo. Non è però prevista la sola cospirazione, ancorchè ~~forse ben anco~~ accompagnata da atti preparatorj, allorchè abbia per scopo di attentare alla vita di un Sovrano estero.

Da altra parte l'art. 24. della legge 26. Marzo 1848. stabilisce bensì

una pena contro chiunque con scritti, stampati, immagini o disegni faccia l'apologia di fatti costituenti crimini o delitti nel qual novero è per certo l'assassinio politico. ma comprendendo nella generale sua disposizione l'apologia dei reati i più gravi, come dei delitti i più leggieri, dovette nel determinare la pena lasciare molta larghezza ai Giudici, e stabilire così due estremi fra di loro molto distanti, cioè di un anno di carcere e di lire mille di multa ad un giorno di arresto, ed a lire due di ammenda.

Queste ultime leggierissime pene non vennero nè verrebbero mai per fermo applicate a chi si fa l'apologista dell'assassinio politico, essendo questo per se e per le sue conseguenze assai grave reato; ad ogni modo affinchè dalla tenuità della pena, a cui potrebbe discendersi, non

si argomenti per av-
vertirne la leggerezza
dell'impressione, e si
abbia così un incentivo
a commetterla ed affinchè
in modo più espresso
sia determinata. La
condizione di chi sarà
per violare in avvenire
la legge, parvemi op-
portuno di fissare il
minimum della pena che
potrà essere applicata pel
reato di che trattasi.

Ed a togliere anche
ogni incertezza che possa
o condurre all'impunità
del reo, o lasciarlo sottoposto
a troppo grande arbitrio, ho
stimato di dovere succes-
sivamente dichiarare che
cosa in senso legale intender
si debba per apologia dell'
assassinio politico.

Da ultimo nel progetto
pel riordinamento
Giudiziario colla istituzione
delle Corti d'assisie, già da
me per ben due volte
presentato al Parlamento
senza che ancora abbia
potuto giungere alla pub-
blica discussione, io proponeva
di organizzare i giurati
in modo che la loro designazione

non fosse alla sola sorte
abbandonata, e così fossero
date le più ampie
guarentigie alla società
non meno che agli ac=
cusati. Ad una tale proposta
fu favorevole rispettivamente
il voto degli uffizii e della
Giunta della Camera, e
non essendo possibile,
come ho già dichiarato
in altro progetto testè
presentatovi, che quello
schema venga nella
presente sessione discusso,
parvemi conveniente
di applicare fin d'ora
simile sistema ai Giurati
che dalla predetta legge
26. Marzo 1848. sono
intanto chiamati a
giudicare i reati di stampa

Con ciò io non credo, o
signori, di menomare in
guisa alcuna le garanzie
dovute alla libera manifes=
tazione del pensiero, chè
tale non è per certo la
volontà del Governo, ma
solo di rendere più il=
luminato e perciò più
autorevole e più tranquil=
lante il verdetto dei giudici
del fatto, cui è ora commessa
la repressione dei reati di
stampa ed a cui spero

le

verrà posta tra non molto
confidata quella dei
crimini comuni.

Lo schema adunque
che vi presento ha un
triplice scopo:

Prevedere e punire con
speciali disposizioni la
cospirazione contro i
Sovrani e Capi dei Governi
Stranieri;

Determinare il minimum
della pena e dare la
legale definizione del
delitto d'apologia dell'
assassinio politico

Applicare intanto
ai giurati che debbono
fin d'ora giudicare i
delitti di stampa l'
organizzazione già
proposta dei giudici del
fatto che dovranno
giudicare tanto questi
che i comuni reati.

Al primo scopo tende
l'art.º 1º.

Siccome in diritto
penale giustamente
distinguonsi gli atti
esterni preparatorj da
quelli che iniziano la
esecuzione, e mentre
questi vengono compresi
nel tentativo dal diritto

Ci

comune punito, quelli si ritengono far parte della cospirazione che è un reato di natura affatto speciale, perciò ragion voleva che si stabilisse una diversa pena, secondochè la cospirazione è o no da atti preparatorii accompagnata.

Questa distinzione è già da altre legislazioni ammessa (1) ed ha per se l'autorità dei più reputati moderni criminalisti.

A reprimere poi quegli atti contro la vita dei Sovrani esteri che costituiscono un assassinio tentato, mancato od eseguito già provvedendo la legge generale, credei di doverne alla medesima riferire.

Al secondo scopo mira l'art.° 2°.

L'assassinio essendo in tutti i Codici colle più gravi pene punito, e rendendosi come eccitatore al medesimo chi, coprendolo col velo della politica si fa a legittimarlo od a difenderlo,

(1) Art. 89. del Cod. Pen. Francese riveduto nel 1832. con legge 28. Aprile detto anno

perciò io credei di dover fissare il minimum della pena dell'apologia dell'assassinio politico, fatta con alcuno dei mezzi indicati nell'art.° 1.° della legge 26. Marzo 1848, a tre mesi di carcere oltre la multa che già trovavasi stabilita nell'art° 24. della succitata legge, e che fu nella stessa misura nel presente schema riprodotta.

Nel determinare poi che cosa a senso di legge intendersi debba per apologia, la quale giusta il letterale suo significato suona encomio e nel tempo stesso difesa, cercai di comprendervi tutti quei modi più o meno diretti con cui suolsi l'assassinio politico approvare o difendere. Quindi dissi esservi apologia in senso legale non tanto quando si approva cotale misfatto, quanto allorchè in qualsiasi modo si cerca di giustificarlo o scusarlo, e ciò tanto direttamente, quanto indirettamente, colla pubblicazione o

lle

riproduzione degli altrui scritti o stampati.

Al terzo scopo finalmente sono ordinati gli art.i 3. e 4.

Già trovandosi tanto nelle relazioni mie, quanto in quelle della Giunta della Camera intorno al progetto di generale ordinamento giudiziario ampiamente svolti i motivi che consigliarono le disposizioni che oggi si riproducono non mi farò a quivi nuovamente esporli. Mi restringerò solo a notarvi come le persone cui si affida il compito della formazione delle liste, avendo tutte ricevuto la sanzione della popolare elezione, presentino le più ampie guarentigie che non sia mai per convertirsi in istromento di tirannia quello che è tutela di libertà, come venendo queste liste a constare di duecento nomi, ed essendo prescritto che

debbansi ogni semestre rinnovare senza che tra i nuovi designati si possano quelli comprendere che scaddero d'uffizio, ben si scorge qual considerevole numero di elettori abbia di necessità a concorrere nel formarle, e rimanga escluso ogni lontano pericolo che in una tale composizione alla ragion di pubblico interesse sovrasti lo spirito di parte; e come infine il diritto di ricusazione più largamente conceduto viè meglio assicuri chi debba essere giudicato, e rimuova ogni sospetto sul verdetto che sia per pronunciarsi.

Ed appunto perchè i giudici + del fatto non essendo intanto chiamati che a giudicare i reati di stampa, occorre quasi raramente che abbiano essi ad adempiere a questo sublime carico cittadino, ho creduto potersi per ora mantenere il sistema stabilito colla predetta legge 26. marzo 1848. di darlo soltanto agli elettori iscritti nella lista della città ove siede la corte d'appello.

Signori,

Il presente schema, rivolto a prevenire l'assassinio politico, porge al Governo del Re il mezzo

Che

di adempiere ai doveri
internazionali e di fedelmen-
te esprimere nel tempo
medesimo quei sensi di
orrore che sente ogni popolo
libero e civile, ed il nostro
soprattutto, per così grave
reato, senza che menoma-
mente si alteri l'
economia delle nostre
leggi penali; determinando
il minimum della pena
del delitto d'apologia del
crimine suaccennato, e
spiegando in modo
da togliere ogni incertez-
za,+ mentre cresce efficacia
ad un importante
legislativa disposizione,
viè più guarentisce
la responsabilità degli
scrittori, costituendo
il giurì in modo che in
esso prevalga l'elemento
colto ed istrutto, farà
sì che ne abbia a
temere l'integro, il-
luminato ed imparziale
giudizio chi abusando
della stampa la faccia
incentivo di disordini
e fonte di anarchia,
ma ne invocherà con
fronte serena e coscienza
tranquilla il verdetto

+ uno dei principali art.i della legge 26 Marzo 1848,

chiunque siasi fatto banditore di sottili, generose ed anche avventate, ma oneste dottrine.

Il Ministero confida che le ragioni fin qui svolte vi persuaderanno dell'opportunità della presente proposta, e che voi pertanto sarete per approvarla, dando così un nuovo esempio di quel politico senno che già tanto distingue il Subalpino Parlamento.

Progetto di Legge

Art. 1.

La cospirazione contro la vita dei Sovrani e Capi dei Governi stranieri è punita colla reclusione, estensibile a 10. anni di lavori forzati quando vi sieno atti preparatorj, — salve le maggiori pene stabilite dal Codice Penale quando sianvi stati atti di esecuzione che costituiscano un tentativo a termini del Capo 3. Libro 1° di detto Codice, o sia il crimine stato consumato.

Art. 2.

L'apologia dell'assassinio politico, ovunque commesso, è punita colla pena del carcere da tre mesi ad un anno, oltre ad una multa estensibile a lire mille.

Tale reato si commette ogni qual volta, con alcuno dei mezzi indicati

al

nell'art.° 1.° della legge 26. Marzo 1848. si approva l'assassinio politico, ovvero si cerca di giustificarlo o di scusarlo.

Vi sarà luogo all'applicazione della pena sovra stabilita anche nel caso in cui l'apologia sia stata fatta indirettamente colla pubblicazione o colla riproduzione di scritti, di stampati o di opere altrui.

Art. 3.

Agli art.° 78. 79. 80. ed 87. della legge 26. Marzo 1848. sono surrogati i seguenti:

"Art. 78. - Sono Giudici del
" fatto tutti gli iscritti nella
" lista degli elettori politici
" della Città in cui siede la
" Corte d'appello.

"Art. 79. Negli ultimi 15.
" giorni dei mesi di Giugno
" e di 10.bre di ogni anno, una
" Commissione composta
" del Sindaco, che ne è il
" Presidente o di chi, in caso di
" legittimo impedimento, ne

" fra le sue, di un consigliere
" Comunale, eletto an=
" nualmente dall'intiero
" Consiglio a maggioranza
" assoluta di voti, e di altro
" Consigliere, deputato in
" ogni anno dall'Intend.te
" della Provincia, forma
" la lista dei duecento
" Giudici del fatto che
durante il semestre
successivo possono essere
chiamati a dare giudizio.

"Il Consiglio Comunale
eleggerà inoltre nel modo
avanti indicato due
Consiglieri supplenti,
i quali potranno far
parte della Commissione,
unicamente quando i
Consiglieri ordinarj sieno
legittimamente impediti.

"I Giudici del fatto
iscritti in una lista
semestrale non possono
essere iscritti in quella
del semestre immediata=
mente successivo.

"Art. 80. - Formata la
lista, il Sindaco entro tre
giorni deve trasmettere la
medesima firmata da
lui e dai due Consiglieri
al Primo Presidente della
Corte d'appello, il quale

la

„ provvede affinchè sia
„ subito affissa all'uditorio
„ della Corte, e vi rimanga
„ durante il semestre.

"Art. 87. Tanto il Pubblico
„ Ministero, quanto l'
„ imputato possono ricusare
„ i Giudici del fatto stati
„ estratti a sorte, senza
„ addurre motivi, sino a
„ che rimangano nell'
„ urna tanti nomi che
„ uniti a quelli già
„ estratti e non ricusati,
„ raggiungano il numero
„ di 14.

"La ricusazione deve
„ essere fatta al momento
„ dell'estrazione.

Art. 4.

Se la prima volta la lista di cui nell'art.° 79. sarà fatta nei quindici giorni immediatamente successivi alla pubblicazione della presente legge, e non avrà effetto che pel semestre corrente all'epoca in cui sarà formata.

N° 28

Progetto di legge
presentato dal Min.ro di Grazia e Giustizia
(Deforesta)
nella tornata del 17 Febbr.o 1858

Pena pei reati di apologia dell'
assassinio politico e di cospirazione
contro la vita dei Sovrani e Capi dei
Governi stranieri — Riforma ~~dell'~~
~~istit~~ del Giurì pei reati di
Stampa.